

(N. 2239)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1952

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

ONOREVOLI SENATORI. — Le particolari condizioni che, ormai da diversi anni, si verificano nella produzione vinicola nazionale, la quale, per varie cause, non viene facilmente e completamente assorbita, anno per anno, dal consumo interno e dall'esportazione, tengono sempre tutto il vasto settore interessato in questo importantissimo ramo dell'economia nazionale in uno stato di disagio che non di rado assume caratteri di speciale accentuazione.

Ciò avviene appunto in questo periodo, in cui si è sviluppata nei produttori una viva preoccupazione, per la depressione che si verifica nel mercato vinicolo, con ribasso di prezzi e ristagno di affari.

Insistentemente è stata quindi fatta richiesta da parte degli interessati, a mezzo di esponenti parlamentari nonchè di associazioni viti-vinicole, affinchè fossero nuovamente accordate le agevolazioni fiscali temporanee concesse per la distillazione del vino (in aggiunta ad altre agevolazioni di carattere permanente per tale distillazione, che tuttora sussistono) con l'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 1950, n. 142.

Pur dovendosi rilevare, in linea generale, che il problema vinicolo merita di essere studiato

e, se possibile, risolto all'infuori delle agevolazioni fiscali per la distillazione, tuttavia, per quell'alleviamento che il provvedimento così insistentemente invocato possa arrecare al grave problema, si ritiene opportuno di accogliere la richiesta.

Si è, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto-legge, di cui l'articolo 1 riproduce, salvo l'adattamento al nuovo, analogo periodo, di agevolazione temporanea, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, di cui si desidera il ripristino. Col provvedimento, in sostanza, si riduce a solo il 30 per cento l'imposta di fabbricazione, già di misura preferenziale, applicabile allo spirito di vino e all'acquavite, pure di vino, prodotti nel periodo di agevolazione, e da estrarsi successivamente sotto l'osservanza di opportune condizioni, dirette allo scopo di evitare effetti dannosi e ostacolanti nel consumo degli spiriti.

L'articolo 2 stabilisce l'immediata entrata in vigore del decreto, come è necessario, data l'urgenza di provvedere.

Del suindicato provvedimento si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

ALLEGATO.

Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 18 marzo 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con l'articolo 3 del precitato decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA :

Art. 1.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, o che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70 per cento.

Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1952.

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZOLI.